



**FILIPPO GOLINELLI  
CLOTILDE LA ROCCA  
NOTAI ASSOCIATI**  
[www.glrnotai.it](http://www.glrnotai.it)

Rep.Gen.N.40084

Raccolta N.12828

**DEPOSITO DI DOCUMENTO**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove questo giorno di martedì ventisei del mese di marzo alle ore

26/03/2019

In Bologna, nel mio studio in Viale Oriani n.21.

Davanti a me Dott.ssa Clotilde La Rocca Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, è comparso:

- CANAVARI MAURIZIO, nato ad Ancona (AN) il 12 luglio 1964, domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene nel presente atto nella veste di Presidente del Consiglio Direttivo della "Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna", con sede in Bologna (BO) via Giacomo Leopardi n. 6, codice fiscale n.92034110376 a ciò autorizzato in forza del vigente statuto sociale e della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati in data 19 aprile 2018.

Comparsante della cui identità personale e qualifica io Notaio ho la certezza il quale mi chiede di ricevere e di conservare tra i miei atti lo statuto della suddetta Associazione, modificato rispetto al precedente in vigore ed approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione stessa in data 19 aprile 2018 debitamente acquisita agli atti sociali.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo il suddetto statuto composto di 23 (ventitré) articoli e lo allego al presente atto sotto la lettera "A" per sottoporlo alla formalità di registrazione omessane la lettura per espressa volontà del comparsante.

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dall'Associazione.

Io Notaio ho letto, quest'atto scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio per pagine una e fin qui della seconda al comparsante che lo ha approvato e che con me lo sottoscrive alle ore diciassette e cinque

F.TO: MAURIZIO CANAVARI

F.TO: CLOTILDE LA ROCCA NOTAIO - Sigillo

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate di  
Bologna 2 :  
il 04/04/2019  
al n. 7500 1T  
riscossi euro 245,00

Allegato "A" al Rep.Gen.N.40084/12828

### **STATUTO**

#### **Art. 1**

È costituita la libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione Dottori in Scienze Agrarie, degli Alimenti ed Ambientali di Bologna" (già Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna).

L'Associazione è apartitica, senza scopi di lucro ed aderisce alla Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF).

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2**

L'Associazione ha sede presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bologna.

#### **Art. 3**

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha come oggetto principale quello di assistere i propri soci perseguendo i seguenti scopi:

- contribuire allo sviluppo del territorio ed al progresso dell'agricoltura e delle attività connesse al settore agricolo ed al territorio rurale ed urbano, nel rispetto e per il miglioramento dell'ambiente naturale ed antropizzato;
- tutelare, promuovere e valorizzare il ruolo delle figure professionali di riferimento per le qualifiche accademiche dei soci, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato;
- promuovere la presenza attiva della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione tecnico-scientifica dei soci, in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria alla programmazione delle politiche relative ad agricoltura, foreste, ambiente, alimenti, ai diversi livelli istituzionali;
- favorire l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei soci, attraverso l'intensificazione dei contatti, lo sviluppo delle relazioni, lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità dei soci, nonché la realizzazione di attività di formazione tecnico-professionale e scientifica;
- supportare l'avviamento alle professioni in ambito pubblico e privato ed il perfezionamento degli studi dei giovani laureati e laureandi nelle discipline di interesse dell'Associazione;
- partecipare ad iniziative volte a garantire e migliorare la qualità dell'istruzione professionale, tecnica e universitaria nei comparti agro-forestale e degli alimenti e nell'ambito della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché a supportare le attività di ricerca e sperimentazione, la diffusione della cultura scientifica ed il trasferimento tecnologico;

- partecipare ad attività di supporto ed assistenza alle attività dei soci, quali questioni contrattuali, previdenziali, assicurative, pensionistiche e simili;

- intraprendere qualsiasi attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari.

Gli scopi suddetti possono essere perseguiti mediante iniziative proprie o congiunte con soggetti pubblici o privati, siano essi individui, società, associazioni professionali, istituzioni culturali, enti di ricerca e di formazione. L'Associazione si prefigge, inoltre, per favorire il conseguimento degli scopi statutari, di collaborare con la Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali e con l'Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e le sue emanazioni regionali e nazionali, nonché di stipulare accordi con Associazioni, Accademie, Società Scientifiche e Tecniche affini o di altre categorie.

#### Art. 4

Possono aderire all'Associazione coloro che hanno conseguito titoli universitari quali laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca o titoli equivalenti in discipline inerenti ad Agricoltura, Foreste, Ambiente, Alimenti e affini, indipendentemente dall'Università che ha rilasciato il titolo, dall'iscrizione ai relativi albi professionali e dalla residenza o nazionalità.

#### Art. 5

Il richiedente, all'atto di ammissione a socio, deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 e non avere carichi pendenti con l'autorità giudiziaria. La richiesta di adesione va sottoposta al Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 8 per la prescritta approvazione. L'espressione del voto per la chiamata di nuovi soci può avvenire per corrispondenza, anche utilizzando mezzi telematici. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente può proporre appello all'Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 8, che decide inappellabilmente.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, eventualmente differenziata secondo la categoria di socio, che è fissata dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo può concedere l'esenzione dal pagamento della quota associativa, compresa la quota FIDAF, per il primo anno di associazione ai vincitori di premi e concorsi indetti dall'Associazione.

Le quote annuali di associazione devono essere versate dal socio entro il giorno 15 (quindici) aprile di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento della Associazione, né sono trasmissibili. I soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al

conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che sono esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per i soci.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Art. 6

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci, può nominare socio onorario colui che, per meriti manifesti, è degno di essere annoverato permanentemente tra i soci. La nomina è approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei soci sia presenti che rappresentati. I soci onorari hanno le stesse prerogative degli altri soci ma non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni (tale atto non esonera dagli impegni già assunti in seno all'Associazione);
- mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni anche non consecutivi;
- espulsione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i motivi e nei modi previsti al successivo articolo 19 del presente Statuto.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Consiglio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è formata dai soci dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

I soci che sono impossibilitati ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un socio. Ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e non oltre il 30 aprile in via ordinaria e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante avviso per via telematica o, in caso di mancato possesso di recapito telematico, per posta ordinaria, da trasmettere ai soci almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora.

Le riunioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo per la modifica dello statuto e per l'avvio della procedura di scioglimento dell'Associazione per le quali è richiesto l'intervento, anche

per mezzo di delega, di almeno la metà dei soci.

La partecipazione ed il diritto di voto in Assemblea sono subordinati al versamento della quota associativa dovuta nell'anno in corso.

#### Art. 10

L'assemblea dei soci è convocata, di norma, per le seguenti finalità:

- determinare gli indirizzi generali di azione dell'Associazione;
- deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- esaminare relazioni tecniche ed economico-finanziarie nonché elaborati del Consiglio, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e nominare i Revisori dei Conti e i Proviviri.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da cinque Consiglieri eletti dall'assemblea e da un Consigliere rappresentante dell'Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il quale provvede a nominarlo, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo, all'atto dell'insediamento del Consiglio dell'Ordine ed a rinnovarlo annualmente. In assenza di comunicazioni la nomina del Consigliere rappresentante dell'Ordine si intende rinnovata tacitamente.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, nell'ambito dei Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni due mesi, in via straordinaria quando il Presidente del Consiglio lo richieda, o su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in caso di parità di voti prevale in caso di votazione palese quello del Presidente, mentre in caso di votazione segreta la parità di voti implica il rigetto della proposta oggetto di delibera.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente esclusivamente per via telematica con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza almeno due giorni prima.

#### Art. 12

È compito del Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive indicate dall'assemblea. In

particolare, esso è tenuto a:

- predisporre il conto economico e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - predisporre lo schema di bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
  - deliberare sulle richieste di adesione;
  - deliberare l'entità della quota annuale da versare da parte dei soci per le attività dell'Associazione;
  - deliberare i provvedimenti disciplinari di competenza a norma del successivo art. 18;
  - esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea da sottoporre a ratifica nella prima riunione assembleare;
  - adempiere alle altre attribuzioni previste dalla legislazione, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità;
  - cooptare nel Consiglio Direttivo, in caso di necessità, massimo due soci per oggettive esigenze, con specifica deliberazione approvata dal Consiglio dei Revisori dei Conti da sottoporre a ratifica alla prima riunione assembleare.
- Essendo prevista all'art. 20 del presente Statuto, tra le prerogative dell'Associazione la possibilità di ricevere contributi finanziari per la realizzazione dei fini statutari, il Consiglio Direttivo deve regolarizzarli con specifici contratti sottoscritti dai contraenti con l'indicazione delle destinazioni e la ripartizione di rispettivi oneri.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsiasi utile, avanzo di gestione, nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### Art. 13

Quando un Consigliere eletto non partecipa per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Consigliere decade automaticamente dalla carica ed il Presidente provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti o con il primo dei nuovi eletti tramite elezioni appositamente convocate per la posizione vacante, in una specifica riunione assembleare ovvero anche in modalità telematica, mediante deliberazione approvata dal Consiglio dei Revisori dei Conti e ratificata nella prima riunione dell'assemblea.

#### Art. 14

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile della sua attività e della correttezza della sua amministrazione. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie alle funzioni che sono a lui affidate dal presente statuto o che gli sono delegate dai competenti Organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito

dal Vice Presidente.

Art. 15

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soci. Alla prima riunione il Consiglio dei Revisori dei Conti elegge il suo Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e hanno le funzioni e le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 16

Le eventuali controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e l'Associazione o eredi dei soci sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Proviviri, nominati in numero di tre dall'Assemblea. Alla prima riunione del Collegio dei Proviviri viene eletto il Presidente. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicano "ex bono et aequo" senza formalità di procedure.

Art. 17

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e danno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute dagli eletti nell'espletamento dei compiti istituzionali loro affidati.

Art. 18

L'assunzione di cariche dell'Associazione non preclude la possibilità di assumere cariche in altri enti pubblici o privati, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:

- censurare il socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio della propria attività. La censura è comunicata per iscritto e debitamente motivata;
- sospendere dai diritti sociali il socio che è recidivo nelle mancanze di cui al paragrafo precedente;
- espellere il socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio delle sue attività in modo tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione; se il Socio è iscritto ad un albo professionale il Consiglio Direttivo può segnalare all'Ordine competente per territorio i motivi dell'espulsione dall'Associazione.

Art. 20

Il finanziamento dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da interessi attivi e rendite patrimoniali. Sono altresì ammessi eventuali contributi finanziari ordinari e straordinari di Enti, nonché lasciti e donazioni da parte di privati per la realizzazione dei fini statutari. Eventuali beni dell'Associazione devono essere iscritti in appositi inventari, di cui è custode il Tesoriere.

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione dell'Assemblea, unitamente al programma delle

attività.

Art. 22

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per iscritto e approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, questa richiede al Tribunale di Bologna la nomina di un liquidatore che provvede agli adempimenti previsti dalla legislazione. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altra associazione aderente alla Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF) con finalità analoga o, in mancanza, ad altro Ente che persegua fini di pubblica utilità, scelto dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO: MAURIZIO CANAVARI

F.TO: CLOTILDE LA ROCCA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, firmato a norma di legge, esistente nei miei atti, che rilascio per gli usi di legge.

Bologna, Viale Oriani n. 21, li 4 aprile 2019